

STATUTO
Caritas Diocesana
Lamezia Terme

Finalità generale

Art. 1 La Caritas diocesana è l'organismo istituito dal Vescovo per favorire l'attuazione del progetto evangelico della carità nella comunità diocesana e nelle singole comunità parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni, per uno sviluppo integrale dell'uomo, con particolare attenzione alle persone che si trovano in condizioni di bisogno. La Caritas diocesana è l'unico strumento ufficiale per la promozione e il coordinamento delle attività caritative e assistenziali della chiesa locale.

Finalità specifiche

- Art. 2 In particolare la Caritas diocesana persegue questi scopi:
- a) sensibilizzare la chiesa locale e i singoli cristiani al senso della carità verso le persone in situazione di bisogno e al dovere di promuovere attività caritative e assistenziali;
 - b) coordinare le iniziative caritative e assistenziali sul piano diocesano e parrocchiale;
 - c) studiare i bisogni presenti nella comunità diocesana e parrocchiale per cooperare ad un programma pastorale unitario;
 - d) curare la formazione integrale delle persone che si dedicano alle opere assistenziali e caritative;
 - e) promuovere il volontariato per la testimonianza della carità;
 - f) organizzare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;
 - g) favorire iniziative di promozione umana e sociale;
 - h) contribuire allo sviluppo umano e sociale dei Paesi del Terzo mondo con aiuti economici, con prestazioni e servizi, specialmente con formule continuative e con iniziative stabili.

Organi e loro funzioni

Art. 3 La Caritas diocesana, subordinatamente agli indirizzi e ai Programmi Pastorali della chiesa locale, opera in armonia con gli indirizzi generali della Caritas, e in una comune prospettiva dei problemi.

Art. 4 Organi della Caritas sono:
PRESIDENTE (Vescovo)
Direttore, Co-direttore, Vice direttore, Responsabili per ogni Settore (5), Segretaria.
CONSIGLIO DI GIUNTA costituito dalle predette figure, che - programmano le attività da svolgere e che verranno presentate a CONSIGLIO CARITAS DIOCESANO costituito dagli organi predetti e due rappresentanti per ciascuna Vicaria e almeno un rappresentante delle parrocchie più grandi per estensione e per numero di abitanti.

Art. 5 Il Consiglio:

- a) coadiuva il responsabile nell'assolvimento dei compiti previsti dallo Statuto.
- b) redige i programmi di attività e il bilancio che sottopone annualmente all'approvazione del Vescovo.
- c) collabora all'attuazione dei programmi formulati, distribuendo i compiti secondo i vari settori di attività.

Art. 6 Il Responsabile:

- a) rappresenta legalmente la Caritas diocesana
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio
- c) promuove e coordina tutte le attività

Art. 7 Il Responsabile o il suo delegato fa parte d'ufficio del Consiglio Presbiterale e di quello pastorale.

Consulta delle istituzioni caritative e assistenziali

Art. 8 Il Consiglio può essere affiancato da una Consulta, costituita da tutte le istituzioni caritative e assistenziali della diocesi, che ha lo scopo di collaborare al loro coordinamento, alla formazione e all'aggiornamento del personale assistenziale e al perfezionamento e all'aggiornamento delle istituzioni. La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente della Caritas diocesana.

La CARITAS non gestisce opere permanenti

Art. 9 La Caritas diocesana non gestisce, normalmente, opere assistenziali permanenti, ma, quando è necessario, ne promuove l'istituzione, lasciandone la gestione ad apposite strutture diocesane o parrocchiali con propria responsabilità amministrativa in seno alla Caritas stessa.

Caritas parrocchiale

Art. 10 La Caritas parrocchiale è costituita da una commissione per la Caritas espressa dal Consiglio Pastorale; essa è l'organo pastorale per attuare nella comunità parrocchiale le finalità della Caritas diocesana.

Rapporti con le istituzioni civili

Art. 11 La Caritas diocesana mantiene rapporti con tutte le strutture civili preposte ad attività assistenziali, in atteggiamento di collaborazione e di servizio.

Finanziamento

Art. 12 La Caritas diocesana trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:

- a) dalle offerte raccolte nelle forme che risulteranno più opportune;
- b) dalle raccolte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;
- c) da eventuali donazioni ed oblazioni di enti e persone.

Con tali mezzi sarà costituito un fondo, sul piano diocesano e parrocchiale, per l'aiuto reciproco e gli interventi di emergenza, all'interno e all'esterno della chiesa locale, sulla base del principio della sussidiarietà.

Sarà reso conto pubblicamente del denaro ricevuto e del suo impiego.

Durata delle cariche

Art. 13 tutte le cariche hanno durata di un triennio e possono essere riconfermate.

Estinzione della Caritas

Art. 14 L'estinzione della Caritas diocesana potrà essere deliberata dall'Ordinario, il quale disporrà anche per la devoluzione del patrimonio ad altre attività assistenziali diocesane.